

Prato, 21 ottobre 2020

A tutti i clienti

### **Novità in tema di emergenza sanitaria da Covid-19**

A seguito dell'acuirsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 con l'aumento dei casi di positività al Virus, sono state introdotte novità in merito alle misure di contrasto e contenimento della diffusione della malattia.

#### **1. DPCM 13 ottobre 2020 e DCPM 18 ottobre 2020**

Il DPCM del 13 ottobre conferma l'obbligo di indossare mascherine sia al chiuso che all'aperto, nonché di averle sempre con sé, e ribadisce l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il DPCM fa salve le disposizioni contenute nei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione dalle ore 5:00 alle ore 24:00 con consumo al tavolo e con un massimo di 6 persone per tavolo, e sino alle 18:00 in assenza di consumo al tavolo. E' consentita la ristorazione a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e quella da asporto, fino alle ore 24:00, con il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

In ordine alle attività professionali, Il DPCM del 13 ottobre introduce alcune raccomandazioni:

- incentiva, ove possibile, il ricorso alla modalità **smart working**;
- incentiva l'utilizzo di **ferie, congedi retribuiti** e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- raccomanda l'assunzione di **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, ove necessario, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- incentiva le **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche attraverso il ricorso a forme di ammortizzatori sociali.

Più in particolare, il DCPM prevede che tutte le attività produttive industriali e commerciali sono tenute al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020.

Il DCPM del 18 ottobre prevede la **sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali**, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza e raccomanda fortemente lo **svolgimento delle riunioni private in modalità a distanza**.

Il DPCM del 13 ottobre precisa infine che i **soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37.5°)** hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

#### **2. Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020**

Tale circolare, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle nuove evidenze scientifiche, introduce importanti novità in tema di **quarantena e isolamento**, illustrando diverse casistiche:

- **Casi positivi asintomatici:** le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un **periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla scoperta della positività**, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare con risultato negativo** (10 giorni + test).
- **Casi positivi sintomatici:** le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un **periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi**, accompagnato da un **test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi** (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
- **Casi positivi a lungo termine:** le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare, **in caso di assenza di sintomatologia di almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.**
- **Contatti stretti asintomatici:** i contatti stretti di casi positivi, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: un **periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso**; oppure un **periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

### **3. Messaggio Inps 3653/2020 del 9 ottobre**

Premesso che il periodo trascorso in quarantena è stato equiparato dal Legislatore, ai soli fini del trattamento economico, a quello di malattia, un'importante chiarimento è contenuto nel messaggio Inps 3653/2020: il lavoratore che durante il periodo di quarantena, certificato dalla ASL e corredato da apposito certificato medico, possa prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, non va considerato "in malattia", poiché non risulta inabile al lavoro, bensì in una mera situazione di rischio per sé stesso e per la collettività. Di conseguenza **per il lavoratore in smart working non si configura alcuna sospensione del lavoro e della correlata retribuzione e non trova, dunque, applicazione la tutela previdenziale spettante per la malattia.** Quest'ultima sarà riconosciuta solo in caso di malattia conclamata, ovvero di rilevata positività al Virus, poiché si configura una incapacità temporanea al lavoro.

Un'ulteriore previsione contenuta nel messaggio Inps riguarda i casi in cui i lavoratori non possano recarsi a lavoro a seguito di ordinanze o provvedimenti da parte di autorità amministrative (contenenti ad esempio il divieto di allontanamento da un determinato territorio). In questi casi è fissato il principio generale per cui i lavoratori non possono accedere al trattamento di malattia previsto per la quarantena, poiché manca un provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

A ciò fa eccezione quanto previsto dal D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 il quale stabilisce, limitatamente per le imprese operanti in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, una tutela specifica per i lavoratori provenienti da zone oggetto di chiusura, i quali potranno accedere agli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza sanitaria.

Il messaggio Inps precisa infine che in caso di quarantena di un lavoratore destinatario di un ammortizzatore sociale, prevale il trattamento di integrazione salariale, rispetto alla indennità di malattia.

### **4. Circolare Inps n. 116 del 02 ottobre 2020**

Tale circolare fornisce alcune indicazioni in merito alla fruizione del c.d. **congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli**, introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 111 del 8 settembre 2020 per essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti che debbano necessariamente astenersi da lavoro, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

I beneficiari del congedo sono esclusivamente i **lavoratori dipendenti** che rivestano la qualità di genitori, o affidatari/collocatari del minore. Per accedere al congedo devono inoltre sussistere ulteriori requisiti:

- il lavoratore deve avere un **rapporto di lavoro dipendente in essere**. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate;
- il lavoratore **non deve svolgere lavoro in modalità agile** durante i giorni di fruizione del congedo;
- il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere **minore di anni 14**, pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
- il figlio deve essere **convivente** durante tutto il periodo di fruizione del congedo. La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente;
- il figlio deve essere stato messo in quarantena con **provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico**.

Il congedo può essere fruito per i periodi di quarantena disposti dai provvedimenti della ASL, ricadenti nell'arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti dalla ASL. In caso di più provvedimenti che dispongono periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un'unica indennità.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'**indennità pari al 50% della retribuzione**, riconosciuta *"in luogo della retribuzione"* stessa.

La circolare Inps prevede inoltre un elenco di **situazioni di incompatibilità**, nelle quali il lavoratore dipendente genitore non può beneficiare del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, poiché l'altro genitore convivente con il minore, si avvale, per il periodo nel quale è stata disposta la quarantena del figlio, di altre tipologie di assenze, ovvero:

- beneficia lui stesso del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- fruisce del congedo parentale per lo stesso figlio;
- fruisce di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) per lo stesso figlio;
- è disoccupato o comunque non svolge alcuna attività lavorativa;
- non svolge alcuna attività lavorativa e beneficia di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL;
- presta attività lavorativa in modalità agile;
- si trova in una situazione di pausa contrattuale, in caso di lavoro part-time o intermittente.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Studio MBC